

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Un medioevo povero e potente: a proposito di «profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham»

Uno studioso che, alla metà degli anni Sessanta, avesse deciso di affrontare il tema della povertà nel Medioevo, avrebbe trovato limitati ausilii nella storiografia: scarsa la bibliografia recente, datata e spesso superata quella più antica, modesto l'apporto di nuove edizioni di testi. Chi ha conosciuto Tarello in quegli anni ricorda come il reperimento degli strumenti testuali e bibliografici che sono alla base del volume sulla povertà francescana, pubblicato nel 1964, e della voce sul *Novissimo Digesto Italiano*, apparsa nel 1966, avesse richiesto prolungati soggiorni a Roma per frequentare la Vaticana ed altre biblioteche specializzate alla ricerca di una letteratura vecchia, rara e non facilmente reperibile altrove¹.

Quanto e come il panorama di quegli anni non lontanissimi sia mutato lo attestano le considerazioni di uno dei medievisti italiani più attento a questi temi, Ovidio Capitani, che nell'introduzione ad una antologia, pubblicata nel 1981, constata che « non solo nelle variazioni sul tema – cioè nelle connessioni con problemi demografici, economici, sociali, epidemiologici, culturali-istituzionali – ma anche nelle diacronie non tradizionali, la questione della povertà si sta ponendo sempre più al centro dell'attenzione della storiografia »²; ed ancora di recente, nel 1987, sempre nel presentare una nuova raccolta antologica sul pensiero economico medievale, individua « un grande percorso storiografico compiutosi nel giro di non moltissimi anni »³.

* Pubbl. in *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, a cura di S. CASTIGNONE, Bologna 1989, pp. 285-300.

¹ G. TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, Milano 1964, pp. 114. Prima di essere pubblicato come volume autonomo il contributo era apparso in *Scritti in memoria di Antonio Falchi* (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », III/1, 1964), pp. 338-448; G. TARELLO, *Povertà (questione della)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino 1966, pp. 520-523.

² *La concezione della povertà nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1981, p. X.

³ *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1987, p. X.

Le ragioni di questo balzo di interesse sono molteplici e non tutte e sempre legate a processi scientifici: se per la storiografia francese si può intravedere un normale sviluppo della esperienza delle « Annales », per quella italiana non sono da escludere, accanto a fenomeni mimetici, spinte, o forse mode, provenienti da contingenti eventi politici.

Il risultato è una pioggia editoriale non sempre di qualità apprezzabile, ma, pur nella giusta valutazione della varietà delle sollecitazioni specifiche e personali, che sono alla base di questa letteratura sulla povertà, alla luce della vastità del fenomeno storiografico a cui hanno dato origine, assume una dimensione ed un significato nuovo e diverso il ripensamento dei contributi che, quasi pionieristicamente, hanno affrontato già in precedenza, tali tematiche.

È questo certo uno dei piani su cui misurare il libro di Tarello, ma esso, pur importante, non è certo il solo. Il titolo, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, se è volutamente limitativo quanto alla cronologia, è, non certo meno volutamente, provocatorio nei confronti della storiografia francescana tradizionale e fortemente allusivo sul piano della storia della cultura giuridica.

È necessario, quindi, chiarire le ragioni della scelta della polemica sulla povertà; del significato, al suo interno, delle idee giuridiche; ed infine quelle della identificazione del periodo che va dalla formulazione della così detta codificazione francescana fino ad Ockham come particolarmente significativo. Tutto questo richiede, forse, prima di un qualsiasi tentativo di analisi, un richiamo ai fatti ed ai personaggi che sono stati oggetto dello studio di Tarello.

Si vuole con ciò mostrare il percorso attraverso cui lo studioso perviene a giustificare l'affermazione che

«Le tappe della questione sono segnate da idee giuridiche e le diverse polemiche possono caratterizzarsi solo con riferimento a problemi giuridici: questo perché l'evoluzione dell'osservanza e gli interventi papali conducono poco a poco a configurare in termini giuridici, cioè come assenza di proprietà, la povertà codificata da Francesco»⁴.

Da questo passo emergono precise opzioni tematiche e scelte di fonti da privilegiare: da una parte l'identificazione di una trama di idee giuridiche, sottesa alle polemiche pauperistiche, che, contrariamente ad una consolidata tradizione storiografica, Tarello vede come caratterizzante l'intera questione; dall'altra il richiamo alle fonti, e quelle normative sono in primo piano, consi-

⁴ G. TARELLO, *Profili giuridici* cit., p. 7.

derate come le più adeguate a far emergere quella trama di idee e problemi giuridici di cui si è appena detto. Già la scelta iniziale di « prendere le mosse dalla codificazione costituita dalle due superstiti regole di Francesco (del 1221 e del 1223) e dal *Testamentum* » consente di tralasciare le tradizionali polemiche sul reale significato del messaggio del Santo e di valutare in maniera autonoma le operazioni compiute dalle successive generazioni di francescani su questo complesso testuale definito come « dato normativo precostituito e unitario »⁵.

È infatti la frammentarietà e la contraddittorietà dei divieti di proprietà singola o comune, anche per interposta persona, unita alla proibizione di apporre glosse e di richiedere dispense pontificie per interpretare la codificazione, che divengono il terreno di confronto formale delle varie componenti francescane, che tendono a trasferire in esso sostanziali diversità progettuali relativamente alla funzione ed allo sviluppo dell'Ordine: povertà per i rigoristi, precursori degli spirituali, come esempio e testimonianza assoluta della purezza del messaggio evangelico, così come essi lo interpretano; povertà ma anche potenza, secondo i conventuali, perché adeguati mezzi economici avrebbero consentito la cura d'anime, opere di carità e attività di studio.

È abbastanza comprensibile che il Papato sia indotto ad appoggiare questa seconda posizione, meno traumatica di quella rigorista, per una Chiesa intenta a cercare le forme più acconce all'integrazione di movimenti che, attraverso mutamenti pur lievi di linee e di elaborazioni dottrinali, possono facilmente attestarsi sulle posizioni di gruppi ereticali esistenti, in forma quasi endemica, all'interno della Cristianità.

Per evitare i rischi di radicalizzazione dell'Ordine, due grandi pontefici, giuristi e legislatori, Gregorio IX e Innocenzo IV, tentano di formalizzare, sul piano del diritto, il rapporto tra francescani e beni che ad essi possono, a vario titolo, afferire: si stabilisce, infatti, la separazione della proprietà dall'uso, iniziando, come Tarello mette giustamente in luce, « una forma particolarissima di dominio diviso »⁶.

Punto di partenza è la riaffermazione che i francescani, sia come individui che come comunità, non hanno la proprietà dei beni che sono presso di loro, ma solo l'uso degli stessi: ogni diritto rimane « in ius et proprietatem Beati Petri », cioè della Sede Apostolica, che ne curerà la gestione attraverso procuratori.

⁵ *Ibidem*, p. 11.

⁶ *Ibidem*, p. 37 e sgg.

Si tratta, in realtà, di una serie di finzioni giuridiche con cui si aggira l'obbligo della povertà e si modifica l'osservanza: si pensi, ad esempio, alla circostanza che i procuratori e gestori dei beni, in nome del Papato, sono nominati dalle gerarchie francescane e ad esse rispondono.

La chiara matrice politica dei provvedimenti pontifici, tendenti ad inglobare il movimento francescano all'interno del corpo ecclesiale ed a legittimarne le peculiarità istituzionali ed organizzative, appare ancora più evidente e significativa se pensiamo alla formazione ed alla cultura specifica di un papa come Innocenzo IV, il decretalista genovese Sinibaldo Fieschi, al quale certo non sfuggiva che queste posizioni si ponevano in contrasto con un qualificato e predominante indirizzo dottrinale, di matrice laico-romanista oltre che canonica. Infatti, i giuristi del XII secolo, in consonanza con tendenze antipauperistiche, funzionali anche alle lotte antiereticali, avevano combattuto l'idea comunistica, tradizionalmente presente nel giusnaturalismo cristiano, negando che la comunione dei beni fosse di diritto divino e istituendo una netta differenza tra le norme di diritto naturale vincolanti e le *demonstrationes*, quelle cioè che – come la comunione dei beni – tale coerenza non posseggono⁷.

Per parte loro i romanisti mutuavano ai canonisti la dottrina che, avendo come presupposto la previa distinzione tra diritto divino e diritto naturale, prevedeva anche la derogabilità, mediante *additiones*, al diritto naturale: la proprietà era appunto una di queste *additiones* e poteva assumere forme certo agli antipodi rispetto a qualsiasi idea di giusnaturalismo comunista.

Quale fosse l'impatto che, in tale contesto, potevano avere le idee pauperistiche lo si può capire da alcune incisive osservazioni di Tarello:

«... una concezione che configura e la povertà e (implicitamente) l'esempio evangelico in termini di assenza di proprietà viene a giocare nel XIII secolo un ruolo di rottura, un ruolo rivoluzionario (quale che possa essere il suo contenuto 'moderato' rispetto al messaggio di Francesco) nei confronti di un processo in corso, al livello delle ideologie giuridiche, tendente alla unificazione sistematica del diritto naturale-divino e del diritto umano, e alla conseguente temporalizzazione della Chiesa ... ». Ed egli osserva ancora: « La accettazione, da parte del papato, di una ideologia che come quella francescana ripudiava la appropriazione dei beni come contraria all'esempio evangelico, e perciò ostacolava obiettivamente un processo storico in corso, doveva inevitabilmente determinare, nella stessa Chiesa, una reazione. La prima espressione di questa, fu la polemica dei maestri secolari di Parigi contro gli ordini mendicanti »⁸.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*, pp. 30 e 42.

La ricostruzione dei temi di questo dibattito teorico, visti sempre in costante rapporto con la più generale politica della Chiesa e con i problemi interni all'ordine francescano, è certo la parte più stimolante del libro di Tarello: non si tratta solo di analizzare le definizioni dottrinali, ma di coglierne il senso in rapporto ad un profondo processo di adeguamento del corpo ecclesiale che deve scegliere la strada entro cui incanalare le proprie scelte di temporalizzazione. I secolari sono infatti paladini di una organizzazione sociale territoriale, tradizionalmente collegata alle gerarchie locali ed al mondo feudale; gli ordini mendicanti hanno, al contrario, una matrice cittadina, con forti legami con i ceti mercantili emergenti, ed istituiscono una solida connessione, soprattutto attraverso la codificazione dell'obbedienza, con gli organi centrali della Chiesa, di cui appoggiano le concezioni universalistiche.

Alle argomentazioni dei secolari, tendenti da una parte a screditare l'importanza della povertà come mezzo di perfezione e dall'altra a condannare l'ipocrisia del mascheramento, tramite finzioni giuridiche, della concreta disponibilità dei beni, i francescani rispondono soprattutto attraverso l'opera teorica e l'attività pratica di Bonaventura di Bagnoregio, eletto ministro generale nel 1257.

L'affermazione della povertà come assenza di proprietà viene teorizzata da Bonaventura articolando le posizioni che si possono avere rispetto al godimento di un bene: proprietà, possesso, usufrutto e *simplex usus*, che è quello di cui godono i francescani. La povertà, in questo modo, resta teoricamente *perfecta*, non si pone in contrasto con l'osservanza della codificazione francescana e consente il godimento perpetuo dei beni.

Rimaneva il pericolo che, proprio argomentando dalla classificazione di Bonaventura, il *simplex usus* finisse catalogato anch'esso nel genere dei diritti reali, quasi una forma di dominio utile, e vanificasse quindi gli sforzi dei francescani di sostenere la povertà come assenza del diritto di proprietà.

A questo pericolo cercò di ovviare una decretale del papa filofrancescano Nicolò III, la *Exiit qui seminat*, pubblicata nel 1279: sarà proprio questo documento a far precipitare definitivamente i contrasti esistenti all'interno del movimento francescano ed i rapporti di quest'ultimo con il pontificato romano.

I contrasti non sono, com'è ovvio, solo di dottrina, e proprio questa complessità verifica la validità dell'assunto di Tarello di ricercare nelle idee e nelle soluzioni giuridiche, che sono alla fine destinate ad essere operative nella pratica, un filo che colleghi e dia un senso a tutti questi eventi.

La decretale *Exiit qui seminat* di Nicolò III è fondamentale, oltre che per la formalizzazione della linea di Bonaventura di Bagnoregio riguardo alla interpretazione della regola francescana, anche per l'introduzione di una nuova nozione di *usus*.

Alla proprietà, possesso e usufrutto si aggiunge non il *simplex usus*, come ha fatto Bonaventura, ma una più sottile differenziazione tra *ius utendi* e *simplex usus facti*. Giustamente Tarello ritiene che si tratti di « un tentativo che stupisce per il grado di consapevolezza tecnico-giuridica che presuppone, di dare una disciplina di un fatto senza elevarlo, nello stesso momento, a diritto. Si scinde concettualmente l'uso come fatto dal diritto d'uso ... e si insiste che l'uso di fatto, l'azione di usare un bene, non procura all'utente alcun diritto ». La conseguenza è che « si evitava ogni possibilità di configurare l'uso come un *dominium utile* »⁹. La decretale *Exiit qui seminat* significa inoltre l'affermazione di una possibilità di intervento su questi problemi che il Papato si riserva anche per il futuro, e ciò tronca alle radici le ragioni del contendere tra secolari e mendicanti.

La configurazione teorica fondata sul concetto di *usus* apre, pressoché contestualmente, una nuova polemica all'interno dell'ordine francescano: ai conventuali, soddisfatti dalla definizione della povertà come assenza di proprietà e dalla limitazione all'*usus facti*, si contrappongono gli spirituali, secondo cui l'uso deve essere anche *pauper*, cioè povero, tale quindi da introdurre uno stile di vita rigoroso e consono al voto di povertà francescano.

Il maggiore teorico di questo indirizzo fu il provenzale Pietro di Giovanni Olivi, le cui idee di una Chiesa povera trovarono appoggio tra le autorità laiche che contrastavano il processo di temporalizzazione: ancora una volta Tarello coglie il connotato più importante di questa polemica quando afferma che

« la dottrina dell'*usus pauper* costituisce l'ultimo tentativo di sottrarre l'osservanza francescana al progressivo isterilirsi determinato dalla assunzione della Regola a semplice schema giuridico, come tale frammentario ed oscuro, e perciò bisognoso di integrazione e di interpretazione autentica; determinato dalla concezione della povertà come nozione giuridica e dalla correlativa tendenza a considerare lecito (sotto il profilo dell'adempimento del voto) qualunque comportamento che, sia pure a costo di introdurre finzioni giuridiche, non contraddiceva alle note formali di questa nozione ... »¹⁰.

⁹ *Ibidem*, pp. 63-64.

¹⁰ *Ibidem*, p. 70.

Con i protagonisti di queste dispute siamo, come si può ben vedere, a livello di analisi altamente raffinate ed approfondite, ma mai fini a se stesse, cioè funzionali al raggiungimento di obbiettivi concreti. Gli eventi storici successivi ne sono la riprova.

I contrasti interni divengono pressoché insolubili, ed i rapporti con le autorità ecclesiastiche si fanno drammatici e traumatici quando al pontificato sale, nel 1316, Giovanni XXII, che si propone di risolvere in maniera autoritaria il problema dell'obbedienza francescana: per riprendere una espressione di Tarello, «ancora una volta la divergenza politica si rivestì della forma di una polemica sulla povertà»¹¹.

Giovanni XXII giunge infatti a sconfessare la legislazione dei suoi predecessori, revocata perché definita dannosa per la Chiesa (e si può comprendere quale rilievo ciò potesse assumere in relazione alla infallibilità papale); tende poi a stabilire la impossibilità di distinguere uso e proprietà per i beni consumabili, e a ritenere che la rinuncia dei francescani alla proprietà riguardi solo quella individuale, non certo la comune; da questo assunto trae poi le conseguenze operative nel senso che il pontificato rinuncia alla *reservatio dominii* sui beni francescani e revoca i procuratori che amministrano gli stessi: il risultato è che i beni dell'ordine sono proprietà comune dei suoi componenti.

La risposta dei francescani, per i quali una simile soluzione rappresentava la vanificazione di decenni di elaborazioni teoriche e di tutti gli sforzi di rimanere all'interno dell'ortodossia, fu immediata e violenta, con conseguenze sia a livello di dottrina teologica sia su quello delle scelte politiche: l'esito finale si compie nel pensiero di Guglielmo di Ockham, ma i presupposti si trovano già nell'opera di un altro grande polemista francescano, Bonagrazia da Bergamo.

Dottore giurista e valente avvocato, Bonagrazia scrive un *Tractatus de Christi et apostolorum paupertate* che, contrariamente all'opinione comune, Tarello giudica di notevole rilievo nella storia delle idee e nella cui analisi egli esprime i tratti più brillanti della sua capacità di intelligenza storica e teorica.

Semplificando alquanto i vari passaggi, si può dire che Bonagrazia propone un dualismo, un 'salto qualitativo', tra il diritto divino-naturale, proprio dello stato di innocenza, ed il diritto umano: tale concezione si contrappone a tutta la più recente tradizione teologica che faceva capo a Tommaso. Il diritto umano, quindi, non è una *additio* al diritto divino-naturale ma il male, frutto

¹¹ *Ibidem*, p. 79.

della caduta, e ad esso una comunità può rinunciare, come fanno i francescani, tornando a ricreare lo stato di natura ed a sottoporsi al diritto naturale. Ciò avviene, tra l'altro, con la rinuncia alla proprietà dei beni, il cui uso necessario rimane un comportamento di fatto (che è giusto perché garantito dal diritto naturale). Si recupera e si rivaluta, quindi, tutto un patrimonio di utopie e di latente sovversione, che era tipico degli spirituali, da sempre volti a restaurare in terra il diritto naturale ed a rifiutare gli accomodamenti del diritto umano. Tarello chiarisce molto bene questo processo quando conclude che

« L'imitazione di Cristo era, nella società e nella istituzione chiesastica del tardo medioevo, un elemento sovversivo; tale elemento era stato incanalato e irregimentato nelle forme della società politica del tempo mediante una finzione per cui i francescani, pur vivendo nelle forme apprestate dal diritto canonico positivo e dal diritto civile positivo, al contempo non si discostavano dall'esempio evangelico; rimossa la finzione, l'alternativa tra l'esempio evangelico e le istituzioni sociali presenti si riproponeva in tutta la sua drammaticità, e per tenere fede al primo occorreva ripudiare le seconde »¹².

In questo contesto di gravi ed insanabili contrasti interni della Chiesa, appare naturale, anche se strumentale, l'appropriazione che l'imperatore Ludovico il Bavaro opererà delle concezioni pauperistiche francescane nell'appello di Sachsenhausen nel 1324, in funzione antipapale. Si recupera la contrapposizione, enunciata da Bonagrazia da Bergamo, tra diritto umano e diritto divino-naturale e sarà questo anche il punto di partenza delle dottrine occamiane.

La conclusione di Tarello è che se da Ockham si fa partire la storia del positivismo giuridico, le sue fonti ed i suoi riferimenti francescani sono anch'essi all'origine di tale storia¹³. È forse proprio da quest'ultime considerazioni e dalla nota finale del volume che, a proposito della dottrina di Ockham, afferma che essa « sarà oggetto di un prossimo studio, rispetto al quale queste pagine costituiscono un lavoro preparatorio », che si può prendere spunto per tentare una breve analisi complessiva dell'opera.

A me sembra che, sul piano scientifico, in questo rapporto con la figura di Ockham si ritrovi la prima chiave di lettura del libro di Tarello che, già dal titolo, vede nell'opera del francescano inglese quasi un discrimine epocale, che mette in crisi l'unità medievale tra fede e ragione, contesta la posizione primaziale del papa e sviluppa i primi germi del positivismo giuridico:

¹² *Ibidem*, p. 110.

¹³ *Ibidem*, p. 115.

un Ockham, cioè, compositore di antinomie teoriche ma soprattutto propugnatore di un ordine giuspolitico diverso.

In questo disegno, se fosse stato realizzato, il lavoro preparatorio sul precedente pensiero francescano avrebbe certo assunto una dimensione ed un valore comparativo e prospettico piuttosto che assoluto: l'incompletezza di un progetto di più vasto respiro ed ambizione non intacca però una serie di significative acquisizioni che il volume di Tarello ha certamente al suo attivo.

Il primo riferimento necessario è alla storiografia francescana e ad alcuni indirizzi giusfilosofici sul pensiero medievale: nei confronti di entrambi il libro di Tarello si pone certo con caratteri di atipicità, anche se non sono manifestate con evidenza posizioni di provocazione culturale spesso presenti in opere posteriori. Non bisogna infatti dimenticare che il volume fu pubblicato nel 1964, quando Tarello aveva solo trent'anni ed era all'inizio della sua carriera accademica, e come studioso aveva al suo attivo soltanto il volume sul realismo giuridico americano.

Era molto viva, in quegli anni, fra i filosofi del diritto l'attenzione per i temi di diritto naturale, spesso in collegamento con la sistemazione tomista, rispetto alla quale le elaborazioni francescane, e quelle di Ockham in particolare, apparivano quasi una deviazione eterodossa. Posso ricordare, ad esempio, i giudizi sul pensatore inglese, contenuti nel manuale di Guido Fassò secondo cui

« Frutto di un ardente spirito religioso, il volontarismo dell'Occam riconduce morale e diritto naturale alla concezione meramente teologica di Sant'Agostino dopo la polemica con Pelagio; e rigetta tutto quel lavoro di razionalizzazione di essi che si era venuto più o meno confusamente compiendo per tutto il medioevo e che San Tommaso aveva portato a termine e a chiarezza con l'affermazione della razionalità – e quindi dell'umanità – della legge naturale »; ed ancora: « Il totale volontarismo etico dell'Occam costituiva un atteggiamento estremo e polemico, che recava in se stesso il germe d'insanabili contraddizioni »¹⁴.

Non stupisce troppo la circostanza che la storia di Fassò, nella sua tradizionalità, non faccia cenno del contributo di Tarello, pubblicato due anni prima. In un contesto di studi di grande attenzione, e quasi di esaltazione, per la sistemazione tomista e per la sua supposta superiorità rispetto alle elaborazioni ad essa coeve, la scelta di valorizzare il campo entro cui si rigetta la distinzione tomistica tra *lex naturalis* e *lex divina*, e si identificano i due concetti con il risultato di utilizzarli per fornire il fondamento teorico ad uno stile di vita, ma-

¹⁴ G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, I. *Antichità e Medioevo*, Bologna 1966, p. 295.

gari povero, ma più consoni al messaggio evangelico, tale scelta tematica, dicevo, è certo da considerare non solo originale ma soprattutto coraggiosa per un giovane studioso, nel clima generale di una disciplina che ha, in questi anni, solo limitate, anche se significative, punte di anticonformismo.

Un altro risvolto che non bisogna dimenticare è il collegamento con il positivismo giuridico e le sue lontane origini, un tema che, proprio in quegli anni, comincia ad arricchirsi di una vasta bibliografia dovuta ad autori con cui Tarello intratteneva un proficuo rapporto, come Scarpelli, Baratta, Cataneo, Matteucci e lo stesso Bobbio¹⁵.

Esistono quindi le sollecitazioni interne alla disciplina che Tarello professava, che possono fornire alcune motivazioni per una scelta certo originale ed atipica nel suo itinerario intellettuale, ma non sembra che, sempre all'interno della stessa filosofia giuridica, il volume sulla povertà francescana abbia ricevuto, negli anni successivi, molto più di qualche citazione quasi obbligatoria.

Diverso, e volto non tanto verso l'accantonamento quanto piuttosto verso un uso quasi limitato da un timoroso rispetto, è l'atteggiamento della storiografia più propriamente francescana.

La proposta di Tarello di leggere le polemiche pauperiste come affermazione e sviluppo di idee giuridiche mi sembra che, più che essere discussa ed integrata nella storiografia francescana, venga tenuta ai margini di prospettive interpretative nelle quali i risvolti teologici e morali continuano ad avere un netto privilegio¹⁶. Sembra che sia stata persa un'ottima occasione di riflessione sulla presenza e sulla funzione dei giuristi, che sono numerosi ed alcuni di grande personalità, e sulla incidenza scientifica e politica dei loro apporti. È questo, tra l'altro, un tema centrale nella visione storiografica di Tarello, che troverà le sue espressioni più mature nelle pagine della *Storia della cultura giuridica moderna*: i germi, già presenti in questo contributo medievistico, non hanno però trovato un terreno fertile in cui germogliare.

Un'occasione sprecata, si è detto, e con ragione, soprattutto se pensiamo alla ricchezza di spunti ed alle novità tematiche emergenti dalla letteratura sulla povertà. Mi sembra, ad esempio, molto significativo che quasi

¹⁵ Ne parla anche N. BOBBIO, *Ricordo di Giovanni Tarello*, in *Omaggio a Giovanni Tarello* («Materiali per una storia della cultura giuridica», XVII/2, 1967), p. 306.

¹⁶ Un esempio tipico mi sembrano i due volumi di M. DAMIATA, *Guglielmo d'Ockham: povertà e potere*, I. *Il problema della povertà evangelica e francescana nel sec. XIII e XIV. Origine del pensiero politico di G. d'Ockham*, Firenze 1978.

dieci anni dopo, nel 1972, proprio nel volume di apertura della fortunata serie dei « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », Paolo Grossi abbia pubblicato un contributo intitolato *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*: attraverso un percorso completamente diverso quanto alle fonti, teologiche e non giuridiche, ed agli obiettivi, Grossi riaffermava la novità delle concezioni francescane, soprattutto per la centralità che, alla luce della dialettica tra povertà e proprietà, assumeva il rapporto uomo-beni:

« La riduzione dell'uso, in quanto actus utendi, a simplex factum era la leva demolitrice, sul piano del diritto, di tutta la costruzione tomistico-medievale ... Il mondo del diritto si distorce nel mondo delle potestà del soggetto, e il dominium, come modello di ogni potestà, ne diviene il protagonista; solo che il momento tecnico-giuridico della proprietà si dilata a schema generale interpretativo di una società che trova nel dominium la sua scansione fisiologica. Nasce quel trionfalismo dominativo che sarà un tratto distintivo dell'età borghese »¹⁷.

Quella di Grossi, dicevo, è una ricerca di tipo diverso, più mirata rispetto a quella di Tarello, e soprattutto basata sulla potenzialità conoscitiva, anche ai fini del diritto, delle fonti teologiche, ma il parallelo mi è parso utile per comprendere l'importanza del tema scelto dall'allora giovane studioso genovese: a lui interessava soprattutto ricostruire i rapporti tra diritto naturale e diritto divino; i dibattiti sul diritto di proprietà come diritto naturale; l'emergere della distinzione tra « diritti sulle cose e cose oggetto di diritti e tra godimento di un diritto ed esercizio di mero fatto di azioni corrispondenti al contenuto di un diritto »¹⁸; prospettare infine, la rilevanza delle polemiche pauperistiche per la elaborazione del concetto e della dottrina dello stato di necessità. Un discorso interno alla storia della cultura giuridica, qualificata, direi quasi determinata, da un contesto politico in cui alcune idee assumono una potenzialità sovversiva rispetto alle istituzioni dominanti.

La povertà come problema centrale, culturale e politico, nella storia della Chiesa e del mondo medievale tra XIII e XIV secolo; l'ordine francescano che nella contrapposizione tra mondo feudale e cittadino sceglie i valori di quest'ultimo e che si rende protagonista di una ribellione finendo per appoggiare l'Impero contro il Papato: questi sono i temi che, al di là del contri-

¹⁷ P. GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », I (1972), p. 351.

¹⁸ G. TARELLO, *Povertà (questione della)* cit., p. 521.

buto alle dottrine giusnaturalistiche e del rinvenimento di germi di positivismo giuridico, affascinano Tarello anche per la carica di sovversione di un sistema gerarchico, ormai immobile e cristallizzato in consolidati equilibri di potere. Le novità ideali e politiche, che tendono a scomporre quest'ordine, seppure espresse spesso anch'esse con intolleranza, non assumono certo connotati ideali di progresso civile e sociale, ma hanno piuttosto il compito di mettere in crisi assetti politico-istituzionali ormai tradizionali.

Che Tarello in quegli anni potesse guardare con malcelata simpatia intellettuale anche all'aspetto di trasgressione di massa ed all'acre odore di zolfo, quasi diabolico, di latente eresia e di insubordinazione, promanante dagli inquieti francescani, è fatto noto a chi lo ha frequentato, e si sbaglierebbe a non tenerne conto nel ricostruire il significato della sua opera: simpatie politiche democratiche, volontà di marcare una presenza scientifica ed accademica, affrontando alla sua maniera, quasi dal versante opposto, temi dibattuti dalla dottrina giusfilosofica ed impieghando in essi la sua curiosità e la sua prepotente vitalità intellettuale; capacità di intuizioni storiografiche, suffragate da ricerche ma soprattutto basate e rese possibili da una cultura di fondo, faticosamente costruita fin dagli anni della prima giovinezza, che noi, colleghi un po' più giovani, gli rinfacciavamo, con malcelate punte di invidia, come «mostruosa»: sono forse queste, o almeno a me sembrano le più importanti ragioni che possono spiegare i contenuti e le motivazioni del libro.

Qualche mese fa, in un colloquio con Domenico Maffei, la cui familiarità con Tarello, proprio in quegli anni, ha certo avuto una funzione nell'accrescerne l'interesse per il Medioevo, ricordavamo la sua curiosità intellettuale che lo aveva avvicinato, ancora giovane, all'età di mezzo ed ai francescani: è stata certo una tappa nel completamento di una grande personalità ed un segno significativo della sua volontà di costruire la propria immagine in modo che definirei poligonale, cioè con una molteplicità di facce e di angoli, verso l'esterno e verso l'interno.

Era il suo modo di essere, o almeno quello che gli sarebbe piaciuto di essere, e, io credo, quello che gli è riuscito di essere.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella ‘riforma’ di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre ‘consigli’ di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un “corpus” degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo